



Rep. Ord. N° *vedasi timbro*

Oggetto: **Regolamentazione della sosta per veicoli elettrici in Piazzale Donatori di Sangue, Piazza XXVII Ottobre e nel parcheggio di via Einaudi**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 28/02/2017 Prot. n. 0101332 il Settore Pianificazione, Mobilità e Infrastrutture del Comune di Venezia e la Regione del Veneto hanno sottoscritto un disciplinare per la realizzazione di 3 colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
- con determinazione DD n° 181 del 24/02/2017 sono stati approvati i lavori e la posa in opera di n° 3 colonnine di ricarica dei veicoli elettrici;

Considerato che:

- le colonnine di ricarica sono state installate in Piazzale Donatori di Sangue, Piazza XXVII Ottobre e nel parcheggio di via Einaudi;
- ogni colonnina consente di ricaricare contemporaneamente due veicoli elettrici;
- al fine di garantire l'accessibilità all'infrastruttura si rende necessario riservare due stalli di sosta più prossimi ad ogni colonnina esclusivamente per i veicoli elettrici che abbisognano di ricarica;
- il Settore Energia e Impianti del Comune di Venezia ha comunicato che si sono concluse positivamente le operazioni di collaudo e che sarà possibile procedere con le operazioni di ricarica dei veicoli elettrici a partire dal giorno 19 settembre 2017, in cui saranno inaugurate le nuove colonnine in occasione degli eventi in programma per la Settimana Europea della Mobilità 2017;

Riconosciuta la necessità di istituire le aree di sosta riservate per i veicoli elettrici durante le operazioni di ricarica;

Visti

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";



- D.L. n. 50 del 24/04/2017 art. 47 bis comma 3;

ORDINA

- 1. di istituire e segnalare due stalli di sosta riservati ai veicoli elettrici in ricarica, in corrispondenza a ciascuno dei seguenti punti di ricarica:**
 - 1.1. Piazzale Donatori di Sangue,**
 - 1.2. Piazza XXVII Ottobre,**
 - 1.3. nel parcheggio di via Einaudi;**
- 2. di istituire e segnalare sugli stalli di cui al precedente punto 1, la rimozione coatta per tutti i veicoli al di fuori delle operazioni di ricarica.**

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata, subordinatamente alla posa della segnaletica.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Direzione LL.PP. della prescritta segnaletica stradale.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione Mobilità ed Infrastrutture ed alla Polizia Locale, tramite inoltro di apposito verbale riportante la data e l'ora di installazione della segnaletica.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art.37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 04/10/2017

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori*

**Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.*